

COMUNE DI CANNOBIO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

REGOLAMENTO COMUNALE
CONTENENTE NORME CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO
SU AREE PUBBLICHE E AREE MERCATALI

INDICE

TITOLO I - NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I- PREMESSA

Articolo 1 - Definizioni

Articolo 2 - Prescrizioni generali

PARTE II - ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 - Programmazione comunale

Articolo 4 - Tipologie di mercato

Articolo 5 - Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Articolo 6 - Vendita diretta da parte di produttori agricoli

PARTE III - REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 - Sistema autorizzatorio

Articolo 8 - Disponibilità dei posteggi

Articolo 9 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

Articolo 10 - Autorizzazioni di tipo a)

Articolo 11 - Autorizzazioni di tipo b)

Articolo 12 - Registro per le autorizzazioni

PARTE IV - REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 13 - Aree per l'esercizio a cadenza settimanale del commercio su aree pubbliche

Articolo 14 - Superficie e dimensione dei posteggi

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 - Autorizzazioni temporanee

Articolo 16 - Vendita senza autorizzazione

TITOLO II - REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI- PREMESSA

Articolo 17 - Aree di mercato e zone di vendita

Articolo 18 - Disciplina generale dei mercati

PARTE VII - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 19 - Tipologia

Articolo 20 - Estremi dell'atto di istituzione

Articolo 21 - Sospensione e trasferimento temporanei

PARTE VIII - GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 22 - Orario di mercato

Articolo 23 - Modalità di accesso degli operatori

Articolo 24 - Circolazione pedonale e veicolare

PARTE IX - REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 25 - Concessione del posteggio

Articolo 26 - Subingresso nel posteggio

Articolo 27 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

Articolo 28 - Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato
Articolo 29 - Registro degli operatori sui mercati
Articolo 30 - Modalità di registrazione
Articolo 31 - Decadenza della concessione di posteggio
Articolo 32 - Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

PARTE X - MODALITA' DI VENDITA

Articolo 33 - Obblighi dei venditori
Articolo 34 - Attrezzature di vendita
Articolo 35 - Collocamento delle derrate
Articolo 36 - Divieti di vendita
Articolo 37 - Vendita di animali destinati all'alimentazione
Articolo 38 - Atti dannosi agli impianti del mercato
Articolo 39 - Utilizzazione dell'energia elettrica
Articolo 40 - Furti e incendi

PARTE XI - ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 41 - Preposti alla vigilanza
Articolo 42 - Delegati o Commissione di mercato

PARTE XII - NORME FINALI

Articolo 43 – Disciplina punto di vendita a prezzi controllati
Articolo 44 - Tasse e tributi comunali
Articolo 45 - Sanzioni
Articolo 46 – Norme finali

TITOLO I NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE
--

PARTE I - PREMESSA

Articolo 1 - Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per "D.Lgs. 114/98" si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per "Legge regionale" la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per "Indirizzi Regionali" la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 - 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per "Criteri Regionali" la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 - Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per "autorizzazione di tipo a)" l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, per "autorizzazione di tipo b)" l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché n forma itinerante.

Articolo 2 - Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'articolo 28 del D. Lgs. 114/98.

2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, i gruppi di posteggio fino a sei, gli eventuali spazi per le temporanee .

3. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dell'organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme.

PARTE II - ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 - Programmazione comunale

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali

2. Il Comune di Cannobio, così come identificato dall'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune appartenente alla rete primaria - Comune Sub Polo

3. Il Comune , sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della

rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 4 - Tipologie di mercato

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica.

- Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza settimanale
- Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee

2. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concordate tra il Comune ed i rappresentanti del mercato.

Articolo 5 - Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. E' commercio itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.

2. Il commercio itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:

- aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D. L.vo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada)
- aree pubbliche insistenti sulle vie di seguito riportate: via Antonio Giovanola, via Roma sino a piazza Roma compresa, via Domenico Uccelli, via al cimitero, via Umberto I, piazza Vittorio Emanuele III, via Castello e piazza Angelo Custode, via Magistris, Piazza Martiri, Piazzale Parco Lido.

3. *Il commercio è vietato su tutto il territorio comunale tutte le domeniche (giorno di mercato settimanale) e tutti i giovedì (giorno del punto di vendita a prezzi controllati) nelle ore del mattino e comunque fino alle ore 14,00.*

4. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.

5. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.

6. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 6 - Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. I produttori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti esclusivamente nei loro fondi per coltura o allevamento previo

rilascio da parte del Responsabile del Settore dell'autorizzazione di cui alla legge 9 febbraio 1963 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni .

2. L'agricoltore di cui all'articolo 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti in materia.
3. Tra i prodotti contemplati nell'articolo 1 della predetta legge n. 59/63, vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico - commerciale.
4. Il Sindaco può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.

PARTE III - REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 - Sistema autorizzatorio

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Dirigente o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva Parte IV.
2. Il Dirigente o suo delegato rilascia altresì le autorizzazioni di cui alla legge n. 59/63 ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area di mercato.
3. Il Dirigente o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.

Articolo 8 - Disponibilità dei posteggi

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi su aree per l'esercizio a cadenza settimanale del commercio su aree pubbliche, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.
2. Il bando deve essere indetto entro trenta giorni decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:
 - L'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
 - L'elenco dei posteggi disponibili;
 - Il numero che li identifica;
 - L'esatta collocazione di ciascuno;
 - Le dimensioni e la superficie;
 - Il settore merceologico di appartenenza ;
 - Il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;

- L'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze (elencare);
 4. Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

Articolo 9 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
2. All'atto della presentazione delle domande relative alla autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente:
 - a. Ufficio competente alla gestione della pratica;
 - b. Oggetto del procedimento;
 - c. Persona responsabile del procedimento;
 - d. Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
 - e. Termine di conclusione del procedimento.
3. Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.
4. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.
5. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
6. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
7. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
8. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
9. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
10. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 10 - Autorizzazioni di tipo a).

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune apposita domanda entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.
3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di 3 autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.
4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - Il numero dell'area mercatale;
 - Il numero del posteggio;
 - Il settore o i settori merceologici;
 - Il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
 - Il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98.
5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.
6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
7. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 9.

Articolo 11 - Autorizzazioni di tipo b)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b) è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.
2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito

nazionale.

3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.C.R. 32-2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
4. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.

5. L'esercizio del commercio in forma itinerante, fatto salvo il caso delle aree eventualmente previste dal comune per la sosta prolungata, permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiori ad un ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno 500 metri.

Articolo 12 - Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:
 - a le generalità del titolare;
 - b l'indirizzo di residenza;
 - c il tipo di autorizzazione;
 - d il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;
 - e il numero del posteggio assegnato all'operatore;
 - f il codice fiscale;
 - g la partita I.V.A.

PARTE IV - REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 13 - Aree per l'esercizio a cadenza settimanale del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs. 114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento a cadenza settimanale dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. Specifiche aree devono essere riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.

3. Il mercato dispone di n. 187 posteggi riservati agli operatori del commercio su aree pubbliche e di n. 3 posteggi riservati ai produttori agricoli. Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono individuate nell'apposita planimetria che verrà approvata dal consiglio comunale in sede di restituzione del mercato.

Articolo 14 - Superficie e dimensione dei posteggi

1. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o

l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.

2. Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni.

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 - Autorizzazioni temporanee

1. Il Responsabile può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.
2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.
3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.
4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno 10 giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
5. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili.

Articolo 16 - Vendita senza autorizzazione

Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.

<p style="text-align: center;">TITOLO II REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI</p>
--

PARTE VI - PREMESSA

Articolo 17 - Area di mercato e zone di vendita

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.
2. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.
3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, senza esorbitare, in alcun modo, dai limiti del posteggio stesso.

Articolo 18 - Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze

del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato della vigilanza.

PARTE VII - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 19 - Tipologia

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nelle seguenti aree: piazza 27 – 28 maggio , piazza vittorio Emanuele III, via magistris, piazza martiri della libertà, località ex terrapieno parco lido, via generale carlo alberto della chiesa, così come individuata dall'articolo 13 delle Norme e direttive, si identifica come mercato a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.
2. il commercio su aree pubbliche afferente al settore alimentare è localizzato sul ex terrapieno parco lido in quanto area attrezzata ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 3 aprile 2002.
3. il commercio su aree pubbliche afferenti al settore non alimentare è localizzato sulle vie e piazze di cui al comma precedente ed è suddiviso in sub aree corrispondenti alla vie e piazze di seguito indicate:
 - a) sub area - piazza 27 e 28 Maggio,
 - b) sub area - piazza Vittorio Emanuele III,
 - c) sub area - via Magistris,
 - d) sub area - piazza Martiri della Liberata,
 - e) sub area - via Generale Alberto della Chiesa,
 - f) sub area - piazzale parco lido.

Articolo 20 - Estremi dell'atto di istituzione

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche, che verrà reistituito per ristrutturazione ed adeguamento con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Articolo 21 - Sospensione e trasferimento temporanei

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Sindaco può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.
2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati ivi comprese le Associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

PARTE VIII - GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 22 - Orario di mercato

1. L'orario di vendita del mercato è così articolato:

- Mercato della domenica :
 - dalle ore 08,00 alle ore 14,00 nel periodo dell'ora solare (1° ottobre - 31 marzo);
 - dalle ore 08,00 alle ore 14,30 nel periodo dell'ora legale (1° aprile - 30 settembre);
 - Punto di vendita a prezzi controllati del giovedì:
 - dalle ore 08,00 alle ore 14,00 durante tutto il periodo dell'anno;
2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico 90 minuti prima dell'inizio della vendita, *tali operazioni di sistemazione dei banchi dovranno comunque consentire il regolare accesso agli altri venditori*. Il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro l'orario di chiusura del mercato.
3. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.
4. Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che gli operatori ambulanti siano obbligati a permanere sul mercato fino alle ore 12,30 nel periodo dell'ora solare e fino alle ore 13,00 nel periodo dell'ora legale, pena il conteggio dell'assenza .
5. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, per particolari esigenze.
6. Nel caso in cui la data del mercato risulti coincidente con le festività del S.Natale e del Capodanno, il mercato è sospeso.

Articolo 23 - Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 24 - Circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 06,00 alle ore 17,00 della domenica e dalle ore 06,00 alle ore 14.30 del giovedì è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.
2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori

commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

PARTE IX - REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 25 - Concessione del posteggio

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni ed è rinnovato automaticamente alla scadenza.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.
4. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità decennale, rinnovabile automaticamente alla scadenza, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.
5. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio potrà essere oggetto di più concessioni.
6. Su richiesta consensuale e motivata degli operatori di commercio su aree pubbliche è possibile lo scambio dei posteggi, purché gli stessi abbiano le stesse dimensioni e si riferiscano al medesimo settore merceologico.

Articolo 26 - Subingresso nel posteggio

1. Il trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il rilascio di una nuova autorizzazione con tutti i diritti acquisiti in campo al subentrante e per quelle di tipologia A) anche il trasferimento della concessione di posteggio.

Articolo 27 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 22, comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 22, comma 1, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").
3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, nei seguenti orari:

mercato della domenica:

- Ore 08,30 in tutto l'arco dell'anno indipendentemente dai periodi di vigenza dell'ora legale;

mercato del giovedì:

- Ore 08,00 in tutto l'arco dell'anno indipendentemente dai periodi di vigenza dell'ora legale;

4. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento

dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- Più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
 - Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;
 - Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;
5. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.
 6. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale, aggiornata a cadenza mensile per ciascun mercato, e non è soggetta a scadenza temporale.
 7. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
 8. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli operatori commerciali già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.
 9. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
 10. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
 11. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale, fino ad un massimo di 3 autorizzazioni. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione decennale.
 12. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 60 minuti dalla assegnazione.
 13. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.
 14. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.
 15. Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato la graduatoria di cui al presente articolo può essere differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare. Non è possibile assegnare un posteggio occasionalmente libero in area alimentare per l'esercizio della vendita di prodotti non alimentari e viceversa.
 16. Per il settore dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati verrà effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari, assegnando gli spazi

ancora disponibili a coloro che avranno maturato il più alto numero di presenze.

17. Ai fini delle assegnazioni giornaliere, di cui al comma precedente, il Comune predispone apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

Articolo 28 - Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposta a cura del Dirigente o suo delegato un apposita graduatoria degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data di concessione del posteggio originaria o altra idonea documentazione.
2. Nel caso in cui il soggetto abbia acquisito un nuovo posteggio a seguito di miglioria, la data da considerare è quella della concessione del posteggio originario e, in caso di parità, prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
3. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni e alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.
4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.
5. Nel caso di spostamento di un intero settore merceologico le opzioni di scelta, secondo l'ordine di anzianità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, saranno espresse da tutti gli operatori del settore interessato ai fini del conferimento dei posteggi nell'area di nuova assegnazione.
6. Nel caso di modifiche di limitate parti del mercato, con conseguente perdita di posteggi ed istituzione di nuovi per una quota non superiore al 40% delle singole aree individuate all'articolo 19 interessate dalla ristrutturazione, le opzioni di scelta, secondo i criteri citati ai commi 1 e 2, saranno espresse dai soli operatori interessati dalla perdita dei posteggi ed all'attribuzione dei posteggi di nuova individuazione.
7. Nel caso di modifica e/o ristrutturazione e/o adeguamento del mercato che comportano una perdita di posteggi ed istituzione di nuovi in misura superiore al 40% delle singole aree individuate all'articolo 19 interessate alla ristrutturazione, i criteri e le modalità di assegnazione verranno preventivamente concertati con le organizzazioni sindacali di categoria.
8. A seguito della reistituzione del mercato così come previsto dalla delibera del CR n. 626-3799 in data 1.3.2000 (art. 3 e 4), il dirigente o suo delegato dovrà provvedere alla riassegnazione dei posteggi sulla base della apposita graduatoria di anzianità appositamente dallo stesso predisposta ed approvata, dopo che saranno decorsi i termini di legge di impugnazione della medesima.
9. Per le finalità di cui sopra, il dirigente o suo delegato predispone ed approva apposita graduatoria degli operatori titolari di posteggio sulla base dei seguenti criteri: in primo luogo tenendo conto della maggiore anzianità di frequenza risultante dalla data di concessione del posteggio originario o altra idonea

documentazione ed in caso di parità, tenendo conto della maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione. La graduatoria sarà predisposta sulla base della documentazione agli atti del comune, della documentazione presentata dagli operatori e delle apposite dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atto notorio rese dagli operatori ai sensi degli articoli 46, 47 48 e 49 del D.P.R. n. 445/2000 e smi. In caso di predisposizione dichiarazioni mendaci o false e utilizzo delle stesse per le finalità di cui sopra trovano applicazione nei confronti degli autori gli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000, gli articoli previsti dal codice penale e le altre norme di legge speciale in materia.

10. La graduatoria di cui al punto precedente ha validità permanente, salvo eventuali modifiche ed integrazioni dovute in base a disposizioni normative in materia.

Articolo 29 - Registro degli operatori sui mercati

1. Il Comune dispone di appositi registri, uno per ciascun mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio e gli operatori commerciali saltuari.
2. I registri di cui al comma precedente unitamente a copia della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, potranno essere consultati, su richiesta, dagli operatori e da chiunque ne abbia interesse presso gli uffici del Comando Polizia Municipale.
3. Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti a posto fisso e a quelli saltuari, conterranno i seguenti dati :
 - le generalità del titolare;
 - il posteggio occupato;
 - le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata.
4. Sui registri vengono annotate le presenze degli operatori nei giorni di mercato utili, per i saltuari, ai fini della redazione delle graduatorie di spunta, le assenze e le assenze giustificate.-

Articolo 30 - Modalità di registrazione

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 41 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 22, comma 1.
2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.
3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.
4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.
5. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non è rilevante ai fini del

computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.

6. Il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.
7. Gli agricoltori, produttori diretti, a causa della mancanza o della scarsa produzione, per condizioni climatiche sfavorevoli e/o calamità atmosferiche, di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Commercio del Comune.
8. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
9. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati.
10. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4. Lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Responsabile di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Articolo 31 - Decadenza della concessione di posteggio

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 41 del presente regolamento, provvedono al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 29.
2. L'Ufficio Commercio, in caso di mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno solare, accertato dal Comando Polizia Municipale, provvederà mediante lettera raccomandata a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 2401/90 e smi assegnandogli un termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa per presentare ove lo ritenga opportuno memorie difensive e/o giustificazioni per le assenze totalizzate, successivamente l'ufficio provvederà, ove se ne ravvisi il caso, a comunicare all'interessato la decadenza dalla concessione di posteggio e la conseguente revoca dell'autorizzazione amministrativa motivando il provvedimento.
3. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale - Servizio di igiene pubblica - competente per territorio.

Articolo 32 - Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile dall'atto rilasciato, ovvero per rinuncia del titolare.
2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

PARTE X - MODALITÀ DI VENDITA

Articolo 33 - Obblighi dei venditori

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili a quelli urbani, secondo il criterio della raccolta differenziata, devono essere chiusi negli appositi sacchi e depositati nei contenitori, se installati, o sul suolo dell'area mercato.
3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività
5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico secondo le modalità determinate dal D. Lgs. 114/98, fatte salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.
6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi compresa l'indicazione di merce usata.

Articolo 34 - Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi, e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere frontalmente di oltre 100 cm. dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato e di massimo 25 cm. lateralmente. Le stesse, inoltre, non potranno essere poste ad un'altezza dal suolo inferiore a m. 2,70 e non dovranno, in alcun caso, costituire impedimento ai titolari dei posteggi limitrofi nonché al passaggio dei veicoli degli operatori commerciali e dei mezzi di emergenza e soccorso.
2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
3. I veicoli, le attrezzature di vendita e la merce non dovranno eccedere dagli spazi assegnati; negli spazi di intermezzo fra i banchi, in quanto destinati solamente al passaggio dei titolari dei posteggi dovrà essere sempre garantito l'accesso agevole da parte degli stessi.
4. E' vietato, da terra, offrire assaggi di prodotti alimentari in modo indiscriminato a tutti i passanti. L'assaggio, su richiesta dell'avventore, potrà essere porto solo dall'autonegozio.
5. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme

libere.

6. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche, compatibili con il piano comunale di inquinamento acustico.

Articolo 35 - Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 0,60.
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,50 dal suolo.

Articolo 36 - Divieti di vendita

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto di porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa qualora il Comune provvedesse a suddividere il mercato in diversi settori secondo la merceologia.
4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
5. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 2 marzo 2001 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico - sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80.
7. Potrà essere posizionato solo un tavolino di piccole dimensioni per l'esposizione di prodotti tipici o per la promozione di un determinato articolo a condizione che siano adeguatamente protetti da polvere, fumo, mosche ecc. e che, per gli stessi, non siano previste particolari modalità di conservazione. E' vietata l'offerta di assaggi-

Articolo 37 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 38 - Atti dannosi agli impianti del mercato

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo, che deve essere protetto opportunamente mediante posizionamento, sotto il veicolo, di idonei contenitori e/o materiali.
2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente.
3. E' fatto divieto di lavare contenitori di generi alimentari presso fontane, vasche ecc.; versare liquidi di qualsiasi genere (salamoia, olio, acqua delle mozzarelle, acqua da scongelamento del ghiaccio di conservazione del pesce ecc.) negli scarichi delle fontane, nei tombini, nel lago ecc. .
4. Gli oli esausti dovranno essere raccolti e smaltiti nel rispetto della vigente normativa in materia.
5. I rifiuti dovranno essere raccolti nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 33 comma 2 e delle altre norme vigenti in materia.

Articolo 39 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.
3. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Articolo 40 - Furti, danneggiamenti e incendi.

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

PARTE XI - ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 41 - Preposti alla Vigilanza.

1. Preposto alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare spetta al personale comunale addetto al mercato:
 - sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;
 - gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
 - rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;
 - far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);
 - far osservare il rispetto del presente Regolamento.

Articolo 42 - Delegati o Commissione di Mercato

1. Per ogni area di mercato, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, possono eleggere una Commissione composta da un massimo di 5 delegati, due per ciascun settore merceologico alimentare ed extra alimentare, ed uno per i produttori.

2. E' compito degli ambulanti comunicare al Comune il nominativo degli eletti.

3. La Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato al Commercio e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresenta le istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione.

4. Valgono inoltre le seguenti specificazioni:

- uno stesso operatore non può essere eletto Delegato in più aree di mercato comunali;
- la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;
- in caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area - in tal caso il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato al Comune.

PARTE XII - NORME TRANSITARIE E FINALI

Articolo 43 – Disciplina punto di vendita a prezzi controllati.

1. Il punto di vendita a prezzi controllati che si svolge settimanalmente il giovedì è specificatamente disciplinato dall'apposito vigente regolamento. Trovano applicazione per detta forma di commercio su aree pubbliche le norme del presente regolamento in via residuale in quanto compatibili e non contrastanti con il predetto regolamento.
2. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.

Articolo 44 - Canone, tasse e tributi comunali

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi o tariffa igiene urbana ove istituita secondo le modalità previste dal Comune.
2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.
3. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente il mancato pagamento, totale o parziale, dei canoni relativi a TOSAP e TARSU costituisce violazione al presente Regolamento ed è sanzionato ai sensi dell'art. 45 comma 4.-

Articolo 45 - Sanzioni.

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.

2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.
3. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Le inosservanze alle prescrizioni, agli obblighi e ai divieti determinati dal regolamento, non sanzionabili ai sensi del 2° comma del presente articolo, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 500 come disposto dall'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Articolo 46 – Norme finali

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.